

21 maggio 2020
30/PF

**“Decreto Rilancio” –
D.L. n. 34 del 19 mag-
gio 2020 – Contributo
a fondo perduto sulla
perdita di fattu-
rato/corrispettivi di
aprile**

SINTESI

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel decreto legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) affrontando in questa sede la normativa sul contributo a fondo perduto a favore delle imprese (e dei professionisti) di piccole dimensioni (fino a 5 milioni di ricavi nel 2019) che abbiano avuto una riduzione di almeno un terzo del “fatturato” nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 25).

Il decreto rilancio prevede che le imprese e i professionisti di ridotte dimensioni (fino a 5 milioni di ricavi/compensi) che abbiano subito una riduzione significativa del “fatturato” e dei compensi di aprile possano richiedere un contributo a fondo perduto sul “fatturato” perduto (art. 25 del “Decreto Rilancio”).

In particolare viene concesso un contributo a fondo perduto sulla perdita di fatturato/corrispettivi e compensi di aprile 2020 a favore dei seguenti soggetti:

- esercenti attività d'impresa,
- esercenti attività di lavoro autonomo.

I soggetti devono essere titolari di partita IVA e devono essere qualificabili come imprenditori o lavoratori autonomi in base al testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986, di seguito TUIIR).

Il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di contributo,
- agli enti pubblici (art. 74, comma 2, del TUIIR),
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162-*bis* del medesimo testo unico),
- **ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27** (indennità riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS) **e 38** (indennità riservata ai lavoratori dello spettacolo) **del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Salute)**,
- ai lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.L.vi n. 509/1994 e n. 103/1996 (professionisti ordinistici, avvocati, commercialisti, ecc.).

Il contributo in esame spetta esclusivamente alle seguenti condizioni:

1. il soggetto deve aver conseguito ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIIR) o compensi (art. 54, comma 1, del TUIIR) **non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, occorrerà quindi considerare l'ammontare dei ricavi o compensi dell'anno 2019),
2. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (in pratica, ad aprile 2020 deve essersi verificata una riduzione di fatturato/corrispettivi di almeno un terzo rispetto al fatturato/corrispettivi aprile 2019).

Per determinare correttamente gli importi del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione significativo del fatturato visto in precedenza ai seguenti soggetti:

- soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019,
- soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (es. Comuni colpiti da eventi sismici, alluvionati, con crolli di infrastrutture che hanno comportato delibere di stato di emergenza).

L'ammontare del contributo a fondo perduto è graduato in funzione della dimensione del fatturato/corrispettivi o compensi 2019.

In particolare il contributo è determinato **applicando una percentuale alla differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) **venti per cento**, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a **quattrocentomila** euro nel periodo d'imposta precedente al 19 maggio 2020 (ossia 2019 per i soggetti "solari"),
- b) **quindici per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente al 19 maggio 2020 (ossia 2019 per i soggetti "solari"),
- c) **dieci per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente al 19 maggio 2020 (ossia 2019 per i soggetti "solari").

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che ne hanno diritto per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti commerciali, ecc.).

Il contributo in esame:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF e relative addizionali)
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese (art. 61 e 109, c. 5, del TUIIR)
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell'IRAP (D. L.vo n. 446/1997).

Per ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

L'istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica e può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario (art. 3, comma 3, del D.P.R. n.322/1998) delegato:

- al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate oppure
- ai servizi per la fatturazione elettronica.

L'istanza deve essere presentata **entro sessanta giorni** dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che sarà definita con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Questo provvedimento darà in pratica attuazione alla procedura di erogazione del contributo a fondo perduto e avrà il compito di stabilire:

- le modalità di effettuazione dell'istanza,
- il suo contenuto informativo,
- i termini di presentazione della stessa
- ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni di legge sul contributo a fondo perduto.

La domanda di contributo a fondo perduto contiene anche l'autocertificazione di regolarità anti-mafia del richiedente e di tutti dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'articolo 85 del D.L.vo n. 159/2011, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 dello stesso decreto legislativo; l'Agenzia delle entrate procede al controllo della veridicità dell'autocertificazione (vd per un esame completo il c. 9 dell'art 25 in esame).

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.**

L'Agenzia delle entrate è demandata al controllo e al recupero del contributo eventualmente non spettante.

In caso di recupero del contributo, le sanzioni amministrative irrogabili vanno dal 100 al 200 per cento del contributo non dovuto e i relativi interessi (art. 13, comma 5, del D.L.vo n. 471/1997 e art. 20 del D.P.R. n. 602/1973)

Per le eventuali controversie sulla materia è competente la Commissione Tributaria (D.P.R. n. 546/1992).

Fermo rimanendo la sanzione amministrativa sopravvissuta, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante, si applica la sanzione penale prevista per l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato dall'art. 316-ter del codice penale.